



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 17/07/2025

CC N. 42

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI
PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN
SOCCOMBENZA.

L'anno duemilaventicinque il giorno 17 del mese di luglio alle ore 21:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta ordinaria pubblica presieduta dal Sig. Angelo Antonio Di Lauro nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Andrea Bongini.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	GOBBI PAOLA	P.D.	Si
AUSILIO GIUSEPPE	G.S.C.B.	No	AMARITI ALBERTO	P.D.	Si
TALLAWI ISSA	G.S.C.B.	Si	GATTO SABRINA MARIA	P.D.	No
BRUNETTI CONSOLATA	G.S.C.B.	Si	DAMBRA SCELZA	F.D.I.	Si
SALERNO ANTONIO FRANCO	G.S.C.B.	Si	COLOSIMO MAURIZIO	F.D.I.	Si
DESIMONE JESSICA	G.S.C.B.	Si	IELMINI FILIPPO	F.D.I.	Si
PALMERINI STEFANO	G.S.C.B.	Si	CORRENTI CARMELO	F.D.I.	Si
MERONI AUGUSTO	G.S.C.B.	Si	STICCO MASSIMILIANO	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	No	MINUTILLI MICHELE	LEGA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	PALMITESSA MIRIAM	LEGA	Si
MORABITO MARIARITA	P.D.	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	Si
GALLI ALBERTO AMBROGIO	P.D.	Si	PREGNOLATO MARIO	C.P.I.	Si
SCEBBA SARA ALICE	P.D.	Si			

Componenti presenti n. 22 (19 presenti all'appello, 3 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA.
----------	--

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

OMISSIS

- Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali"; Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con

la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione

vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni

caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

Rilevato che:

- nella causa avanti il Tar Lombardia promossa da V. P. S.r.l. nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo con ordinanza n.464/2025 è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 per compensi (oltre oneri ed accessori) così per complessivi euro 2.918,24;
- nella causa avanti il Giudice di Pace di Monza promossa da R.C. contro il Comune di Cinisello Balsamo, con sentenza del 26/02/2025 è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento di euro 43,00 per contributo unificato.

Rilevato che

Tutti i provvedimenti sopra citati risultano essere esecutivi ed è già intervenuta la notifica del titolo esecutivo da cui decorre il termine per procedere all'esecuzione.

Atteso che attraverso il riconoscimento dei debiti liquidati nel provvedimento il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- i provvedimenti di cui trattasi rientrano tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- trattandosi di provvedimenti esecutivi nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la copertura finanziaria riferita ai sopraccitati debiti verrà imputata al capitolo cap.1120390 “Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale” c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, esercizio 2025.

Conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente.

Visto il parere positivo obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e che pertanto nel caso di specie la competenza è del Dirigente del Settore Affari Legali e Audit;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri dei Revisori dei Conti

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

Richiamate le delibere con le quali il Consiglio Comunale ha approvato:

Lo Statuto Comunale;

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 62 di "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2023/2025";

La Delibera di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2022 n. 63 di "Approvazione del Bilancio Finanziario 2023-2025 e relativi allegati";

La Delibera di Giunta Comunale n. 366 del 28 dicembre 2023 "Approvazione PEG Provvisorio 2024-2026".

Con voti : 13 favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti

D E L I B E R A

- di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2958,24 di cui ai provvedimenti esecutivi di condanna al pagamento delle spese legali in soccombenza, tutti come meglio dettagliati e rappresentati nella parte narrativa della presente deliberazione;
- di dare atto che la copertura finanziaria riferita ai sopracitati debiti, verrà imputata sul bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 al capitolo cap.1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, esercizio 2025;
- di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Con voti : 15 favorevoli, 2 contrario, 5 astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Verbale sintetico

Il Presidente apre l'esame della proposta in oggetto. Il Sindaco presenta l'argomento (omissis, trascrizione allegata all'originale dell'atto).

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi né dichiarazioni di voto, propone la votazione dell'argomento in oggetto ("RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

Non partecipano al voto i Consiglieri Dambra e Ielmini

Voti favorevoli:	n.13
Voti contrari:	n.01
Astenuti:	n.06

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione approvata.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

Voti favorevoli:	n.15
Voti contrari:	n.02
Astenuti:	n.05

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Angelo Antonio Di Lauro

Il Segretario Generale Andrea Bongini

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Provincia di Milano

VERBALE N. 13 del 03 07 25

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

avente per oggetto

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI
CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA.**

Il giorno 03 del mese di Luglio dell'anno 2025, alle ore 14,00, si è riunito in collegamento audio/video conferenza tramite programma zoom.us, il Collegio dei Revisori del Comune di Cinisello Balsamo nelle persone dei Sigg:

- dott. Enrico Facoetti – Presidente;
- dott.ssa Patrizia Galati – componente;
- dott. Mauro Zatti -componente;

Il Presidente, dopo aver identificato i partecipanti e constatato che a tutti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione dell'argomento affrontato e che sia possibile scambiarsi tempestivamente la documentazione, dichiara aperta la seduta e il Collegio inizia la stesura del parere in merito alla proposta in :

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI
CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA.**

- l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'Organo di Revisione deve esprimere un proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- vista la proposta di deliberazione relativa al riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del T.U.E.L.:
-
- nella causa avanti il Tar Lombardia promossa da V. P. S.r.l. nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo con ordinanza n.464/2025 è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 per compensi (oltre oneri ed accessori) così per complessivi euro 2.918,24;
-
- nella causa avanti il Giudice di Pace di Monza promossa da R.C. contro il Comune di Cinisello Balsamo, con sentenza del 26/02/2025 è stata disposta la condanna dell'Ente al pagamento di euro 43,00 per contributo unificato.
-
-

- pertanto corre l'obbligo di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2.961.24 di cui ai provvedimenti esecutivi di condanna al pagamento delle spese legali in soccombenza,.

- le sentenze sopra citate risultano essere esecutive ed è già intervenuta la notifica del titolo esecutivo da cui decorre il termine per procedere all'esecuzione;
- la spesa impegnata, per l'importo complessivo di euro 2.961.24 così come esposto nella proposta di deliberazione, verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

-

La copertura finanziaria riferita ai sopracitati debiti, verrà imputata sul bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025 al capitolo cap.1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali: prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, esercizio 2025;

IL COLLEGIO

esprime parere favorevole in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio di complessivi euro 2.961.24 di cui alle sentenze esecutive sopra citate.

La riunione finisce alle ore 14,45.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente

Enrico Dott. Facoetti

Componenti

Patrizia Dott.ssa Galati Mauro dott. Zatti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.